



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **39**

in data **06/03/2021**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **06 - sei** - del mese **marzo** alle ore **09:40** **in video conferenza**, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locale” ed in particolare l'art.174;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di C.C. n.140 del 10/12/2018;
- il D.lgs 118/2011” Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e successive modificazioni;
- l'art.151 c.1 del D.Lgs. 267/2000 del 18/8/2000 in cui si prevede che le previsioni di bilancio siano formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione osservando i principi contabili generali e applicati e siano deliberate entro il 31 dicembre di ciascun anno, termine differibile per legge;
- l'art.106 del DL 34/2020 convertito con modificazioni nella L. n.77 del 17/7/2020 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio al 31/1/2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/1/2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti Locali al 31/3/2021;
- la legge n.178 del 30/12/2020 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Dato atto:

- che la nuova contabilità armonizzata, da ora a regime per tutti gli enti locali, sinteticamente riguarda:
 - l'adozione del bilancio di previsione finanziario triennale di competenza, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011, nonché l'approvazione del nuovo documento unico di programmazione (DUP) che sostituisce la relazione provvisoria programmatica;
 - la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della competenza finanziaria cosiddetto “potenziato”; a tale proposito, è stata introdotta anche la disciplina del “fondo pluriennale vincolato” costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi;
- viene previsto il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l'intero importo del credito, con obbligo di stanziare un'apposita posta contabile di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate di dubbia e difficile esazione;
- la reintroduzione della previsione di cassa per la prima annualità di bilancio che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

Dato altresì atto che il bilancio previsionale 2021-2023 viene redatto secondo i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e successive integrazioni, dando seguito alla sperimentazione del bilancio armonizzato applicata ai sensi del DPCM 28/12/2011 ed estendendo l'applicazione dei principi del bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2015, con aggiornamento coerente del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati altresì:

- i decreti che si sono succeduti dal marzo 2020 in tema di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali per fronteggiare la pandemia;
- l'art.1 c. 786 e seguenti della L. 178/2020 che declinano norme contabili straordinarie per gli enti territoriali sia con proroghe utili a gestire la situazione di emergenza, sia con incrementi del fondo di solidarietà comunale, nonché con la previsione, al comma 822, di un fondo pari a 450 milioni per i comuni per l'espletamento delle funzioni attribuite, in continuità con i finanziamenti per il periodo emergenziale 2020 seppur con stanziamento molto inferiore allo stato attuale;

Preso atto che:

- con delibera di G.C. n.141 del 24/09/2020 è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 predisposto sulla base delle linee programmatiche di mandato 2019-2024;
- nel documento sono stati confermati gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell'Amministrazione presentati nella Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2020, integrandoli con l'annualità 2023;
- nello schema di Documento Unico di Programmazione 2021-2023 sono stati allegati - con riferimento alle annualità 2021 e 2022 - il Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-22 aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 27/07/2020 e il Programma Biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2020-2021 aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/06/2020;
- per quanto riguarda il Programma Triennale dei lavori pubblici (annualità 2023) e il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi (annualità 2022), si rimandava alla successiva Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;
- con atto di Giunta Comunale n 13 del 4/2/2021 si è adottato lo schema del Piano triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021, previsto dall'art. 21 c.1 del D.lgs 50/2016, redatto ai sensi e secondo le modalità del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018;
- il Decreto Ministeriale n.14/2018 ha introdotto nuove procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 174, c.1 del D.Lgs. 267/2000, la Giunta predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario relativo al triennio successivo da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale unitamente al Documento Unico di Programmazione;
- si è pertanto proceduto a definire contestualmente lo schema di Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione predisposta secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 da presentare ed approvare in Consiglio Comunale unitamente allo schema di Bilancio 2021-2023;
- sono previsti nel Documento Unico di programmazione tra gli altri, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato 4/1 del Dlgs 118/2011 così come modificato dal DM del 29/8/2018:
 - il Programma triennale e l' Elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
 - il Programma Biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce per entrambi i documenti, le procedure per la redazione e la pubblicazione;
 - il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale- PTFP 2021-2023 - anno 2021 primo stralcio, previsto dall'art.39 c.1 L. 449/1997 e dall'art.6 D.lgs165/2001, redatto coerentemente con il nuovo dettato normativo di cui agli artt. 6 – 6 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 e smi, come riformulati dal Decreto Legislativo n. 75/2017;
 - il Piano Triennale degli Incarichi per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art.3 c. 55 della Legge 244/2007, per gli anni 2021-2023, predisposto sulla base dei fabbisogni evidenziati dai servizi dell'Ente, ai sensi dell'art. 3 c.1 e dell'allegato 4 al Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021-2023.

Viste le stime relative alla quantificazione delle entrate suddivise per tipologia e per servizio di riferimento, nonché il dettaglio dei programmi di cui si compone il Documento unico di programmazione.

Considerato che, come comunicato dal Direttore dell'Area Sviluppo Territoriale e Responsabile della Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici, rispetto a quanto inserito in sede di adozione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/23, si è rilevata la necessità di apportare alcune modifiche a seguito delle attuali nuove esigenze, derivanti da una più puntuale definizione delle informazioni inerenti i singoli interventi programmabili e di opere da realizzare, a seguito di approfondimenti progettuali e di aggiornamento delle fonti di finanziamento.

Preso atto del Programma Biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 elaborato dal Servizio Appalti e Contratti e trasmesso con nota PG 2021/56556 del 5/3/2021;

Atteso che, con proposta di deliberazione n. 151 del 4/3/2021, iscritta all'ordine del giorno di questa seduta di Giunta comunale, si è proceduto alla verifica della quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione in applicazione dell'art. 172 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto in materia di imposte e tributi che:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone patrimoniale unico), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto canone mercatale), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, esplicitano la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 21/1/2021 avente ad oggetto "Disciplina transitoria nelle more dell'istituzione del Canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati anche a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

Dato atto che:

- il Consiglio comunale, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, dovrà approvare con appositi Regolamenti il cosiddetto canone patrimoniale unico di cui all'art. 1, commi 816-836 L.160/2019 e il canone cosiddetto mercatale di cui all'art.1, commi da 837 a 845, legge 160/2019, entrambi con decorrenza 1/1/2021 ai sensi art. 53 comma 16 Legge 388/2000 come sostituito da art.27,comma 8 ,legge 448/2001;
- successivamente la Giunta Comunale provvederà all'approvazione delle tariffe, sempre entro la data fissata da norme statali per l'approvazione dei bilanci ai sensi art. 1, c.169 Legge 296/2006 e coerentemente con quanto previsto all' art. 172 del TUEL;

Dato atto che le previsioni di Bilancio 2021 sono state formulate in modo da assicurare un gettito pari a quello dei canoni e dei tributi che sono sostituiti dai predetti canoni, nel rispetto quindi di quanto previsto dall'art. 1 comma 817 della Legge 160/2019.

Ritenuto in materia di imposte e tributi:

- di prendere atto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per l'anno 2020, L. 160/2019 commi 738 e seguenti, che hanno previsto a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 c. 639 L. 147/2013 d'eccezione della TARI, e la disciplina della Imposta Municipale Propria (IMU) di cui ai commi dal 739 al 783 della stessa Legge, dando atto che le aliquote dell'Imposta municipale propria resteranno invariate rispetto a quelle deliberate nel 2020, come meglio specificato nel Documento Unico di Programmazione in apposita sezione;
- che in merito all'Addizionale comunale all'IRPEF, l'Amministrazione intende confermare le aliquote del 2020 e l'esenzione dei contribuenti con reddito fino a 15.000,00 euro, come precisato nel Documento Unico di Programmazione in apposita sezione;

Considerato inoltre in merito alla TARI:

- che il termine per l'approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI, per l'anno 2021, è fissato attualmente entro la scadenza di approvazione del bilancio di Previsione;
- che sono in corso proposte di modifica normativa in merito allo spostamento del termine di approvazione del Regolamento e tariffe TARI al 30/6/2021, anche in considerazione del fatto che l'ente territorialmente competente (ATERSIR) non ha ancora deliberato il PEF e delle complessità di applicazione della nuova normativa

in materia di rifiuti urbani derivanti dal D.Lgs 116/2020 di recepimento delle nuove normative Europee in materia di rifiuti;

- che nell'attesa della definizione del PEF da parte di ATERSIR, lo schema di Bilancio di Previsione 2021 contiene pertanto valori da corrispondere al gestore in linea con quelli del 2020 con alcuni adeguamenti quali:
 - a) la previsione di una rata di congruaggio derivante dal fatto che il Comune si è avvalso della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe del 2019 ai sensi art. 107 comma 5 del decreto-legge 18/2020, rateizzando il congruaggio dell'incremento tra PEF 2020 e 2019 nei tre anni successivi;
 - b) l'adeguamento del CARC da corrispondere al gestore derivante dai maggiori costi per l'introduzione della modalità di riscossione PAGOPA così come previsto dalla normativa vigente a partire dal 1 di Marzo 2021;
 - c) l'incremento da 150 mila euro del 2020 a 200 mila euro nel 2021 del fondo finanziato con risorse fiscalità generale per le agevolazioni sociali TARI di cui all'art 9 del Vigente Regolamento TARI per nuclei famigliari con ISEE fino a 12.500 euro;
 - d) la previsione di uno stanziamento per agevolazioni Covid di 350 mila euro a favore di utenze non domestiche soggette a chiusura o limitazione attività;

Dato in ogni caso atto:

- che l'adeguamento delle previsioni di Bilancio di Entrata e di spesa relativi alla TARI sarà effettuato solo dopo la presa d'atto del PEF 2021 deliberato da ATERSIR e la conseguente delibera del Consiglio Comunale di definizione delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie;

Considerato infine che relativamente alle Entrate Tributarie l'Amministrazione comunale intende istituire, nell'anno 2021, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive collocate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" che prevede la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire con deliberazione del Consiglio Comunale l'imposta di soggiorno. L'imposta di soggiorno avrà decorrenza dal mese di Ottobre, tenuto conto dei tempi necessari sia per l'attivazione delle procedure necessarie, sia per dare un'adeguata informazione alle strutture ricettive. Il regolamento verrà approvato entro il termine di approvazione dei Bilanci da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive. Il gettito relativo è stato vincolato alle specifiche finalità di legge.

Dato atto:

- che sono stati iscritti a preventivo i contributi finalizzati attesi, pur in alcuni casi in assenza di formali comunicazioni o di atti di concessione, sulla base delle stime e delle valutazioni dei servizi interessati al fine di non dover ricorrere in corso d'anno a frequenti variazioni di bilancio; le corrispondenti spese saranno attivate al

momento della concessione dei contributi stessi come previsto dal D.Lgs. 267/2000;

- che i proventi da oneri di urbanizzazione verranno utilizzati secondo quanto previsto dal comma 460 della L. 232/16 che circoscrive le spese finanziabili alle seguenti: realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, interventi di riuso e di rigenerazione, interventi di demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, nonché alle finalità di cui all'art.1 c.786 della L.178/2020;
- che, in particolare, per l'ammontare di € 550.000,00 previsto nell'annualità 2021, i proventi da oneri di urbanizzazione verranno utilizzati per manutenzioni ordinarie riferite alle tipologie precedentemente elencate, mentre nel 2022 e 2023 verranno interamente destinate a spese di investimento negli ambiti di cui al punto precedente;
- che le previsioni di bilancio sono coerenti con quanto previsto dall'art. 8 della Legge 183/2011 e successive modificazioni in materia di debito pubblico degli enti locali, come risultante da specifico prospetto allegato sui Limiti di indebitamento Enti locali;
- che ai sensi dell'art. 58 del DL 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni con Legge 6/8/2008 n. 133, si è provveduto, con proposta di deliberazione n. 338 del 26/2/2021 iscritta all'ordine del giorno della presente seduta di Giunta Comunale ad approvare lo schema di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e che lo stesso sarà allegato al Bilancio di Previsione 2021-2023 come parte integrante della nota di aggiornamento al DUP e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale in tale sede;
- che non è necessario predisporre la nota informativa prevista dall'art. 62, c.8, del DL. 112/2008, evidenziante gli oneri e gli impegni finanziari stimati derivanti da contratti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, in quanto l'Amministrazione non ha in essere tali contratti;

Tenuto conto:

- che con proposta di deliberazione n 457 del 3/3/2021 iscritta all'ordine del giorno della presente seduta di Giunta Comunale sono in approvazione le tariffe dei servizi comunali per l'esercizio 2021 e il relativo prontuario;
- che le previsioni di Bilancio relative al gettito IMU, al Fondo di solidarietà Comunale nonché i trasferimenti statali, sono state effettuate in base all'impianto normativo attualmente vigente, al gettito realizzato nell'anno precedente nonché a quanto evidenziato dal Ministero dell'Interno nell'apposito sito internet;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 18/2/2021, sono riaccertati i residui 2020 e precedenti ai sensi del punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al del D.Lgs. 118/2011, e le risultanze di tale riaccertamento sono allineate alle previsioni del Bilancio 2021 e 2022, in particolare per quanto riguarda i capitoli di entrata e spesa interessati dal meccanismo del fondo pluriennale vincolato.

Considerato:

- che ai sensi dei commi 819 e seguenti della legge n.145 del 2018, a decorrere dall'anno 2019 i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, e il prospetto triennale di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 non è più previsto negli schemi predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato per il bilancio di previsione 2021-2023;
- che il Fondo di riserva è pari ad € 690.000,00 (0,36% delle spese correnti) nei limiti dell'art. 166, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede una percentuale minima dello 0,3% e massima del 2% delle spese correnti;
- che il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, in ossequio ai nuovi principi contabili, è stato quantificato in base alle previsioni di entrata dell'esercizio e all'andamento del fenomeno di insolvenza evidenziatosi per ogni tipologia di entrata. Detto fondo è stato iscritto a bilancio per € 8.730.000,00 nel 2021, in coerenza con il limite minimo del 90% previsto dal comma 79, art. 1, della Legge 160/2019 quale agevolazione per gli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento rispettano gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 145/2018, ovvero debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2020 inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute (per il comune di Reggio Emilia il dato calcolato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali è inferiore all'1,3%) e ritardo annuale dei pagamenti non positivo (dato calcolato da P.C.C. sulle fatture ricevute e scadute nel 2020 per il Comune di Reggio pari a meno 10 giorni). Nel 2022 e 2023 l'ammontare del Fondo, pari a € 9.700.000,00, è stato calcolato in coerenza con la percentuale del 100% prevista per gli stessi anni dai principi contabili;
- che al Bilancio 2021– 2023 non è stato applicato avanzo presunto dell'esercizio 2020 e che la determinazione del Risultato di Amministrazione, come da prospetto previsto tra gli allegati indicati all'art. 11, c. 3, del D.Lgs. 118/2011, non evidenzia situazioni di disavanzo;

Visto l'art. 174 del D.Lgs.267/2000;

Visto:

- il parere apposto in calce alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo;
- il decreto del Sindaco PG n. 66477 del 25/03/2020 "Misure Di Contenimento Emergenza "Coronavirus" – Criteri Per Lo Svolgimento Delle Sedute Della Giunta Comunale Con La Modalità Della Videoconferenza".

Visto altresì:

- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 apposto in calce alla presente proposta di provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario.

Visti :

- gli artt.11-12-13 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare, come da documenti allegati alla presente delibera sotto la lettera "A" lo schema di nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, da presentare al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni dando atto che la nota di aggiornamento al DUP contiene quale parte integrante:
 - il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - il Programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale PTFP 2021-2023 - anno 2021 primo stralcio redatto coerentemente con il nuovo dettato normativo di cui agli artt. 6 – 6 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 e smi, come riformulati dal Decreto Legislativo n. 75/2017;
 - il Piano Triennale degli Incarichi per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art.3 c. 55 della Legge 244/2007, per gli anni 2021-2023, predisposto sulla base dei fabbisogni evidenziati dai servizi dell'Ente, ai sensi dell'art. 3 c.1 e dell'allegato 4 al Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021-2023;
2. di approvare, come da documenti allegati sotto la lettera "B" alla presente delibera, lo schema di bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2021-2023 per la competenza e al 2021 per la cassa, corredato dei relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri redatti secondo gli schemi previsti all'art. 11, c. 1, letta. a) del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
3. di dare atto che i rimanenti allegati previsti all'art.172 del D.Lgs. 267/2000 e all'art.11, c.3, del D.Lgs 118/2011, e lo schema di nota integrativa, sono allegati sotto la lettera "C";

4. di dare atto che si provvederà a proporre al Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o da altri eventuali termini fissati dalla normativa nel frattempo intervenute, i Regolamenti e le aliquote di Tributi e altre entrate come in dettaglio meglio precisato ed evidenziato nelle premesse e nel Documento Unico di Programmazione nella sezione "2.1.5 Le Entrate: Tributi e tariffe";
5. di aggiornare, per le motivazioni esplicate in premessa, lo schema di Piano Triennale dei LL.PP. 2021-2023 ed Elenco annuale dei lavori riferiti all'anno 2021 come da prospetti parte integrante della nota di aggiornamento del DUP, dando altresì atto che ai sensi degli artt 9 e 10 del DM 14/2018, in relazione alle opere previste sia nell'Elenco annuale 2021 che nella seconda e terza annualità del PTLLPP - ove non si tratti di opere di manutenzione per le quali non è espressamente prevista - l'approvazione dei livelli minimi di progettazione (qualora non fosse già avvenuta) avverrà comunque in data antecedente all'approvazione del Piano Triennale e dell'Elenco annuale da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza di sottoporre la stessa al Consiglio Comunale;

Visto l'art. 134, c.4, del D. Lgs 267/2000;

con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano